



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DEL COMUNE DI ARONA

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 145 / 14.12.2007
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 118 / 20.11.2008
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 66 / 14.05.2009
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 15 / 12.04.2012

Articolo I. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione.

L'erogazione degli interventi del presente regolamento viene attuata compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio.

A tal fine si applicano i criteri di valutazione della situazione economica di cui ai decreti legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130 e s.m.i., nonché ai D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e 04.04.2001 n. 242 (I.S.E.E. - indicatore della situazione economica equivalente), così come declinati dal Regolamento del Comune di Arona.

Articolo II. FINALITA'

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

Il ricorso all'assistenza economica costituisce integrazione di interventi socio-assistenziali di diversa tipologia. Ove tale integrazione non sia possibile o risulti inopportuna, l'assistenza economica può costituire unica forma di intervento, limitata nel tempo e, comunque, con scadenza annuale.

Gli interventi previsti si ispirano agli indirizzi della legge regionale n. 1/2004 del Piemonte.

Articolo III. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale e regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel territorio dell'ISPA i cui redditi familiari non consentono il raggiungimento e il mantenimento di un accettabile livello di qualità della vita e che si trovano in una situazione di grave disagio e rischio di emarginazione sociale.

Sono da considerare esclusi dagli interventi di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- Siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;

- Rifiutino di aderire alla proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio o non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento;
- Non presentino la documentazione richiesta.

Articolo IV. FORME DI INTERVENTO.

Gli interventi economici si articolano in:

1. Contributo minimo di inserimento;
2. Borsa lavoro;
3. Assistenza economica straordinaria;
4. Assistenza economica continuativa;
5. Intervento indifferibile e/o urgente;
6. Contributi economici integrativi o Assegni di cura per nuclei o persone singole che si fanno carico di minori, anziani o disabili a rischio di istituzionalizzazione.
7. Agevolazioni fiscali e tariffarie;
8. Prestito sociale;
9. Integrazione rette di ricovero.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- La corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale ed eventualmente quietanzato da terzi;
- La corresponsione di una cifra in denaro con gestione da parte degli operatori dell'ISPA e/o del Comune di Arona - settore servizio sociale per conto del richiedente;
- La corresponsione di titoli (voucher/buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Progetto Individuale presso esercizi convenzionati;
- L'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale, in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli aventi diritto ai competenti Servizi Comunali.

Articolo V. CONTRIBUTO MINIMO DI INSERIMENTO.

Per contributo minimo di inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, a favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali, secondo programmi di intervento personalizzati d'intesa tra la persona e il Servizio Sociale.

Il contributo minimo di inserimento ha carattere temporaneo, con possibilità di rinnovo, e ha lo scopo di condurre la persona a migliorare le proprie condizioni socio-economiche e ove possibile a rendersi autonomo.

L'assistente sociale a cui viene affidata l'istruttoria della domanda esamina la situazione socio-economica del richiedente e della sua famiglia, formula il piano di intervento prevedendo l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico. Il progetto può prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale quali la manutenzione ordinaria, l'apertura e la chiusura di sale pubbliche, le attività di accompagnamento e di ausilio a persone svantaggiate), sanitaria (es. presa in carico da parte dei servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità) sia a partire da richieste avanzate dall'interessato, che proposte dal servizio.

Con riferimento alle attività socialmente utili e socio-occupazionali sarà prevista la relativa copertura finanziaria.

I soggetti ammessi al contributo minimo di inserimento hanno, nello specifico, l'obbligo di:

- Rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto individuale di integrazione sociale elaborato col Servizio;
- Per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare le eventuali proposte lavorative o socio-occupazionali anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi sottoscritti, l'ISPA o il Comune di Arona - settore servizi sociali sospenderà o ridurrà le prestazioni precedentemente definite, informato preventivamente il Sindaco del Comune di residenza.

L'entità del contributo minimo di inserimento sarà stabilita dall'equipe nominata dal Direttore del Servizio, in accordo con il Comune interessato e con gli indirizzi del Consiglio dei Sindaci.

L'accesso a proposte socio-occupazionali di utilità sociale non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Articolo VI. BORSE LAVORO.

La borsa lavoro è un intervento economico che viene erogato a persone in età lavorativa per le quali siano stati formulati da parte dei Servizi specialistici socio-

sanitari e/o dal servizio sociale, progetti individuali che prevedano anche un percorso di tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi del D.M. n. 142/98.

La borsa lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale, e può avere durata massima di un anno, rinnovabile all'esigenza.

L'entità della borsa lavoro sarà stabilita dall'equipe sulla base del progetto e della proposta avanzata dai servizi, in accordo con gli indirizzi del Consiglio dei Sindaci.

La borsa lavoro prevede copertura assicurativa INAIL e RC a carico dell'Ente.

Articolo VII. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FINALIZZATA.

Si tratta di un intervento economico straordinario finalizzato, rivolto a persone o nuclei che si trovano a far fronte ad un'improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti (sfratto, spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, venir meno di un congiunto, etc) o da altri eventi tali da incidere e modificare negativamente l'equilibrio familiare. I contributi straordinari finalizzati vengono attribuiti per nucleo anagrafico per un massimo di due volte l'anno e possono essere richiesti da uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza.

La misura del contributo è commisurata alla situazione socio-economica del nucleo e l'importo complessivo annuo non può superare di norma la somma di €1.000,00 da erogarsi in una o più soluzioni.

Sono di norma ammesse al contributo, entro i valori massimi di cui sopra:

- Bollette luce, acqua, gas di importo elevato;
- Spese di trasloco;
- Arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti;
- Spese per acquisto di farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci già coperti dal SSN;
- Tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal SSN a fronte di prescrizione medica;
- Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista;
- Spese per funerali documentate.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

Articolo VIII. ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA.

Si tratta di un intervento economico mensile a beneficio di nuclei familiari o persone che non possono soddisfare autonomamente i propri bisogni fondamentali.

L'intervento viene erogato per la durata massima di 1 anno (eventualmente rinnovabile per altri 6 mesi) ad eccezione delle persone anziane superiori a 65 anni o con invalidità

pari al 100% senza possibilità di collocamento lavorativo certificato per i quali non si applicano necessariamente limiti di tempo.

L'intervento economico potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, o qualora si verificano le seguenti condizioni di esclusione:

- Siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- Rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio o non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento;
- Non presentino la documentazione richiesta.

L'entità dell'assistenza economica continuativa non potrà essere superiore a €300,00 mensili, ad eccezione degli anziani ultrasessantacinquenni, per i quali potrà eccezionalmente raggiungere un massimo di € 500,00 mensili.

L'ISPA o il Comune di Arona, sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Sindaci, erogano i contributi previsti dalla Assistenza economica continuativa tramite avviso pubblico, che dovrà indicare i termini della presentazione delle domande, i documenti da allegare all'istanza. A tale avviso viene data ampia diffusione secondo le modalità che le Amministrazioni ritengono più opportune, per garantire la pubblicizzazione del servizio e la massima trasparenza dell'attività amministrativa.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato dall'avviso pubblico.

Entro 30 giorni dal termine di scadenza i Responsabili dell'istruttoria, esaminate le istanze, trasmettono al servizio di assistenza economica l'elenco degli aventi diritto, con la quantificazione per ognuno del "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

Il Responsabile del servizio di assistenza economica, in base alla disponibilità in bilancio, predisponde gli atti necessari all'emanazione della determinazione dirigenziale. Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.

Entro 45 giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico, viene affisso, all'Albo Pretorio e presso gli uffici decentrati, l'elenco dei beneficiari, con il relativo importo da corrispondere.

Articolo IX. INTERVENTO INDIFFERIBILE E/O URGENTE.

Per intervento indifferibile e urgente s'intende l'erogazione di un contributo economico - pari ad un valore massimo di € 250,00 - erogato a tantum con procedimento di urgenza, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori problematiche.

Tale contributo di "pronta cassa" può essere erogato su proposta motivata dell'Assistente Sociale che accerta la situazione del soggetto richiedente.

Articolo X. CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI O ASSEGNI DI CURA PER NUCLEI O PERSONE SINGOLE CHE SI FANNO CARICO DI MINORI, ANZIANI O DISABILI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE.

L'intervento, da attivarsi sulla base di specifico indirizzo del Consiglio dei Sindaci, del Consiglio di Amministrazione dell'ISPA o della Giunta comunale, è volto a garantire a minori, anziani e disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare o in altro idoneo per assicurare loro le prestazioni di cui necessitano e allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione che spesso nuocciono all'equilibrio psico-fisico della persona svantaggiata.

Fermo restando la titolarità dell'intervento a carico dei tenuti agli alimenti, in loro assenza o in seguito ad accertata impossibilità a provvedervi si erogherà un contributo mensile alla famiglia sia di origine che affidataria, che si prenderà carico del servizio.

Detto contributo sarà compreso tra i 150 e i 300 euro mensili, a seconda dello specifico progetto formulato dall'Assistente sociale.

Articolo XI. Articulo XI AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE.

Nelle situazioni di disagio socio-economico di persone sole o nuclei familiari con reddito inferiore al limite ISEE potrà essere richiesta la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle rette e delle tariffe per i servizi ISPA, convenzionati e comunali, nonché eventuali agevolazioni fiscali relative agli ambiti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Per dette agevolazioni si rinvia agli specifici regolamenti comunali.

Articolo XII. PRESTITO SOCIALE.

Il prestito sociale è concesso a sostegno di singoli o nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale. L'intervento si configura come anticipazione di somma di denaro qualora il soggetto sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali.

Può essere erogato un importo entro il credito vantato dal richiedente e lo stesso non abbia a proprio carico protesti di prestiti precedentemente concessi. Ciò potrà essere dimostrato mediante autocertificazione.

Articolo XIII. INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO.

Abrogato con delibera CC n. 15 /2012

Articolo XIV. ISTRUTTORIA.

Relativamente agli interventi di assistenza economica, con esclusione dell'assistenza economica continuativa, la domanda, redatta su apposito modulo, deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Arona corredata da tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione ed in particolare sono richiesti:

- Dichiarazione ISEE del nucleo familiare;
- Eventuali ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- Eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua);
- Ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello O bis M;
- Ultimo estratto conto bancario e/o postale;
- Se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- Permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- Ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- Fotocopia libretto di circolazione di veicoli posseduti.

Le domande pervenute vengono esaminate in ordine cronologico sulla base della data di protocollo. L'istruttoria, la valutazione della richiesta e la definizione del progetto di intervento spettano all'assistente sociale che è responsabile dell'istruttoria.

Il responsabile dell'istruttoria, verificati i requisiti formali di legittimità, qualora l'istanza non risulti completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione immediata al richiedente, il quale, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà provvedere a tale integrazione. La mancata integrazione dell'istanza, prima dell'adozione del provvedimento finale, comporterà comunque l'esclusione dal beneficio.

L'assistente sociale recepisce la documentazione, effettua il colloquio con il cittadino e, se necessario, la visita domiciliare, elabora la proposta di progetto di intervento, ovvero di diniego, con l'indicazione del tipo di contributo, della decorrenza, della durata, dell'entità. La proposta, corredata della domanda e della relativa documentazione, viene quindi trasmessa al responsabile del servizio, che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento.

Il procedimento amministrativo per la valutazione della domanda e l'eventuale erogazione del contributo avrà durata massima di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa, termine che potrà essere derogato solo per casi che presentano particolari complessità.

L'esito del procedimento verrà comunicato per iscritto ai richiedenti.

Durante il periodo di realizzazione del piano di intervento redatto a seguito della presentazione della domanda e sottoscritto dal richiedente, o nel periodo che intercorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'avvio del piano, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Responsabile del servizio procede alla revoca immediata del beneficio e da avvio al procedimento per il recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti.

Articolo XV. VERIFICHE E CONTROLLI.

Le persone ed i nuclei beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra dichiarazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00.

Articolo XVI. AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE.

I cittadini che usufruiranno indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente.